

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Con ordinanza 103/06 il Tar Lazio, Sez. III bis, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami, con riferimento al ricorso n. 9558/2002 che i docenti Anselmi Tatiana, Balloriani Maria, Bartoccini Isabella, Bartolini Simona, Bazzucchi Patrizia, Bellini Federica, Boldrini Anna Maria, Briganti Barbara, Buccioli Sandra, Camilli Natalia, Cancellieri Lara, Capobianco Marco, Capuccini Guido, Castellani Maria, Clementi Maria Cecilia, Crispoltoni Sabine, Cucci Sabrina, De Sanctis Antonella, Lotti Laura, Mambrini Raffaella, Manuali Giovanni, Marcelli Roberta, Mecarelli Roberta, Mercati Alessandra, Mercuri Stefania, Monini Marcella, Nardi Elsa, Perioli Cristina, Pisasale Rita, Roscini Francesca, Rosi Annamaria, Scavizzi Ubaldo Emanuele, Selvi Maria Cristina, Severini Rosella, Signorelli Stefano, Tanci Sabrina, Tomassoni Daniela, Tortoioli Claudia, Zafrani Daniela, con gli Avv.ti Barbara Bracarda e Monica Benedetti, hanno proposto, aderendo al rilievo di incompetenza del giudice adito eccepito dal Ministero dell'Istruzione, dinanzi al Tar Lazio contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione Generale del personale della scuola e dell'amministrazione, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria - Direzione Generale ed il Centro Servizi Amministrativi di Perugia per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti: le graduatorie provinciali permanenti definitive del personale docente di I e II grado per l'immissione in ruolo e per

contratti a tempo determinato, anno scolastico 2002/2003, relative alle classi di concorso A043, A050, A051, A052, A059, A060, A037, A038, A047, A048, A049, A019, pubblicate il 05/07/2002; gli elenchi aggiunti per il sostegno, medie e superiori, per l'immissione in ruolo e per nomine a tempo determinato, relativi alle aree AD01 e AD00, insegnamento a minorati psicofisici, vista e udito, anno scolastico 2002/2003, pubblicati il 05/07/2002; la circolare ministeriale n. 69 del 14/06/2002 prot. n. 1827/VI avente ad oggetto "Sentenza del Tar Lazio - Sezione III bis. Valutazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti specializzati nelle Ssis", nella parte in cui, relativamente all'individuazione dell'esatto periodo di frequenza dei corsi ssis, ai fini del divieto di cumulo del punteggio aggiuntivo di trenta punti con il punteggio per il servizio di insegnamento eventualmente reso contemporaneamente alla frequenza dei corsi, abbia inteso considerare quale data di inizio e termine dei corsi di specializzazione la data di effettivo inizio e termine delle lezioni, anziché la data di iscrizione agli stessi e la data del conseguimento del diploma di specializzazione, oltre che nella parte in cui omette completamente di considerare il divieto di cumulo del punteggio aggiuntivo di trenta punti con la valutazione della medesima abilitazione ssis considerata una seconda volta come altro titolo; ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente a quelli sopra indicati. I ricorrenti lamentano: 1. eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, errore nei presupposti; 2. eccesso di potere per irragionevole contrasto con la pronuncia del Tar Lazio, Sez. III bis, del

28/05/2002, in quanto le graduatorie e gli elenchi impugnati sarebbero stati rideterminati sulla scorta di criteri errati e non aderenti ai principi di diritto affermati dalla Sezione III bis del Tar Lazio.

Avv. Barbara Bracarda

Avv. Monica Benedetti